



Stop al Caporalato

pubblicata la legge contro lo sfruttamento del lavoro

Roberto Petringa Nicolosi e Elena Benedetti
Avvocati, Studio Associato Petringa Benedetti

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2016 è stata pubblicata la legge 29 ottobre 2016 n. 199, (da ora in avanti "Legge 199"), recante il titolo "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo".

La legge è composta da 12 articoli così organizzati. La principali novità della legge riguardano, fra l'altro, la riconfigurazione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, previsto dall'articolo 603 *bis* del codice penale, la previsione dell'arresto obbligatorio in caso di flagranza

del reato, l'estensione della responsabilità amministrativa dell'ente per tale reato.

Sottoporremo, adesso, all'attenzione del lettore una analisi essenziale delle disposizioni più significative contenute nella legge, rinviando per il resto al testo normativo.

Le modifiche al Codice Penale

L'articolo 603 *bis*, inserito nel codice penale dall'articolo 12, comma 1, decreto legislativo 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,

Le principali novità della legge riguardano la riconfigurazione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, previsto dall'articolo 603 *bis* del codice penale, la previsione dell'arresto obbligatorio in caso di flagranza del reato, l'estensione della responsabilità amministrativa dell'ente per tale illecito



dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prevedeva la reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, per chiunque “svolga un’attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l’attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori”.

La norma prevedeva, inoltre, un’aggravante, con un aumento della pena da un terzo alla metà nel caso in cui i lavoratori reclutati fossero stati più di tre, nel caso di lavoratori minorenni e, infine, per aver commesso il fatto “esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.

La nuova disciplina riconfigura la figura delittuosa di cui si discute, articolandola in due passaggi: il primo sanzionato in modo meno grave, rispetto alla vecchia previsione; il secondo, che costituisce una vera e propria aggravante, mantenendo le stesse sanzioni della vecchia norma. Vediamo di che cosa si tratta. L’articolo 1 della “legge 199” dispone quanto segue.

“L’articolo 603 bis del codice penale è sostituito dal seguente: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1. recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2. utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato”.

La rilevanza della modifica concerne, innanzi tut-



to, il fatto che dal reato originario è stata enucleata un’ipotesi meno grave, quando difetti l’elemento della “violenza o minaccia”. In questa ipotesi, fra l’altro, i minimi edittali della pena consentono l’applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, alle condizioni di legge, quando la pena detentiva, applicata in concreto, tenendo conto di una eventuale pena pecuniaria congiunta, non sia superiore a due anni.

La seconda novità, di grandissima importanza, concerne l’estensione della responsabilità penale, con le medesime sanzioni, anche a chi “utilizza, assume o impiega” la manodopera di cui si discute. La nuova regolamentazione, di conseguenza, rende più problematico l’adempimento della verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese in materia di appalto e subappalto, previsto dal Ti-

tolo IV e dall’articolo 26 del decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81.

Si pensi, ad esempio, a quei casi in cui l’impresa affidataria subappalti, in tutto o in parte, l’esecuzione dell’opera oggetto del contratto di appalto con il committente. In questo caso, infatti, l’impresa affidataria potrebbe essere chiamata a rispondere, a titolo di concorso, nel reato di cui si discute commesso da uno o più subappaltatori. Da tutto ciò deriva che la verifica della idoneità tecnico professionale delle imprese deve essere attuata con criteri di maggiore severità.

Non si può escludere che tale comportamento, penalmente rilevante, venga assunto dall’impresa affidataria, fatto questo che potrebbe coinvolgere anche il committente.

L’ipotesi più grave, quella caratterizzata dalla vio-

lenza o minaccia, che prevede la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, va riferita ad entrambe le ipotesi evidenziate al numero 1) e al numero 2), vale a dire sia per chi recluta manodopera, sia per chi la utilizza.

La vecchia disposizione indicava, quali parametri per l’integrazione dello stato di sfruttamento:

- a) la sistematica retribuzione del lavoratore in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- b) la sistematica violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- c) la sussistenza di violazioni della normativa in



materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;

d) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

Le modifiche introdotte in questa parte dell'articolo 603 *bis* sono espressione di un evidente irrigidimento della disciplina di cui si discute.

Alla lettera a) il termine "sistematica" è stato sostituito con il termine "reiterata"; ciò vuol dire che la frequenza di tale comportamento ha meno spessore di quello precedente ai fini della sussistenza dello stato di "sfruttamento".

LA STRUTTURA DELLA NUOVA LEGGE

La Legge 199/2016 è composta da 12 articoli così organizzati

1. Modifica dell'articolo 603 *bis* del codice penale.
2. Introduzione degli articoli 603 *bis.1* e 603 *bis.2* nel codice penale.
3. Controllo giudiziario dell'azienda e rimozione delle condizioni di sfruttamento.
4. Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale.
5. Modifica all'articolo 12 *sexies* del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306 in materia di confisca.
6. Modifica all'articolo 25 *quinquies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità degli enti.
7. Modifica all'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, in materia di Fondo per le misure antitratte.
8. Modifiche all'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità.
9. Disposizioni per il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli.
10. Riallineamento retributivo nel settore agricolo.
11. Clausola di invarianza finanziaria.
12. Entrata in vigore.

La sistematicità di un comportamento presuppone, infatti, la regolarità e continuità di tale comportamento. La reiterazione, invece, è relativa a un comportamento che può essere posto ancora in essere, ma non necessariamente in modo sistematico, vale a dire in modo continuativo. La stessa cosa è avvenuta per la lettera b), il termine "sistematica" è stato sostituito con il termine "reiterata". Alla lettera c) è stata eliminata la seconda parte della vecchia disposizione, vale a dire l'esposizione del lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale. Adesso, dunque, è sufficiente la sola violazione della normativa prevenzionale, a prescindere dalla sussistenza di una condizione di pericolosità per il lavoratore.

Alla lettera d) è stato eliminato l'avverbio "particolarmente" prima della parola "degradanti", di conseguenza è sufficiente che le condizioni di lavoro, di sorveglianza e di alloggio risultino soltanto "degradanti", e non più "particolarmente degradanti". In conclusione, in virtù della nuova legge, è meno problematico ritenere la sussistenza dello "stato di sfruttamento" tenendo presente che i presupposti di tale condizione, evidenziati più sopra, non debbono essere tutti presenti, essendo sufficiente che nella condotta si appalesi anche uno soltanto di tali parametri.

Aggravanti e attenuanti

L'ultima parte dell'articolo 603 *bis*, relativa all'aggravante, è rimasta quasi completamente immutata, a parte una sola modifica. Ecco quanto disponeva la vecchia disposizione.

"Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1. il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2. il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3. l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".

La modifica, in questa parte dell'articolo in esame,



concerne soltanto la sostituzione, al n.3) dell'aggettivo "intermediati" con l'aggettivo "sfruttati". Questa variazione, tuttavia, nell'ambito dell'intero contesto dell'articolo in questione, non ci sembra particolarmente significativa, tranne che per sottolineare la maggiore severità con cui, adesso, viene trattato questo reato.

L'articolo 2 della "legge 199" introduce nel codice penale gli articoli 603 *bis.1* e 603 *bis.2*.

Il primo prevede la diminuzione della pena da un terzo a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa prevista dall'articolo 603 *bis* del codice penale sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.

Il secondo prevede la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto.

Controllo giudiziario dell'azienda

L'articolo 3 della "legge 199" stabilisce il controllo giudiziario dell'azienda e la rimozione delle con-

dizioni di sfruttamento. Il giudice, pertanto, "dispone, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell'azienda presso cui è stato commesso il reato, qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale".

Il giudice nomina uno o più amministratori giudiziari che affiancano l'imprenditore nella gestione dell'azienda, autorizzando lo svolgimento degli atti utili all'impresa.

Arresto e confisca

L'articolo 380 del codice di procedura penale, in materia di "arresto obbligatorio in flagranza", stabilisce quanto segue; "Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni".

Il secondo comma dell'articolo 380 prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per un complesso molto numeroso di reati che non rientrano tra



quelli considerati nel primo comma dell'articolo in questione, di cui si è detto più sopra.

L'articolo 4 della "legge 199" di modifica in esame, dopo la lettera d) del secondo comma dell'articolo 380 del codice di procedura penale, ha introdotto la lettera d.1) che stabilisce l'arresto obbligatorio anche per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsto dall'articolo 603 *bis*, secondo comma, del codice penale. Ovviamente l'arresto obbligatorio è possibile in quanto sia presente il requisito della "flagranza".

Anche questo profilo della nuova disciplina sottolinea il livello di estrema severità assunto dal nostro legislatore in questa materia.

Si consideri, inoltre, che la situazione più imbarazzante potrebbe verificarsi per un datore di lavoro committente o appaltatore subappaltante, che potrebbe trovarsi invischiato in una vicenda giudiziaria di questo tipo, con profili dell'elemento soggettivo del reato non evidenti in modo assolutamente certo.

L'articolo 12 *sexies*, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 1992, n. 306, prevede, in caso di condanna per un complesso di reati, la confisca "del denaro, dei beni o delle altre attività di cui il

condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica". Tra questi reati, per la cui completa conoscenza si rinvia alla disposizione di cui si discute, è stato inserito anche il reato previsto dall'articolo 603 *bis* in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Si tratta di una ulteriore conseguenza delle tendenze legislative di rendere più afflittivo il trattamento sanzionatorio per tale reato.

Le novità in materia di Responsabilità Amministrativa degli enti

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti in materia di reati dolosi. Successive modifiche legislative hanno esteso l'ambito di applicazione di questa normativa introducendo, all'interno del panorama dei reati presupposti, anche al-

cuni reati colposi. L'articolo 6 della "legge 199", ha esteso la responsabilità amministrativa dell'ente anche per il reato di contrasto al lavoro nero e allo sfruttamento dei lavoratori previsto dall'articolo 603 *bis* del codice penale, introducendo tale figura criminosa all'articolo 25 *quinqüies* delle legge 231 del 2001.

In caso di condanna per il reato di cui si discute, si applicherà a carico dell'impresa la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote, nonché le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, della legge 231 del 2001, per una durata non inferiore ad un anno.

L'importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549.

L'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, nel minimo di 400 quote va da euro 103.200 a euro 619.600. Se invece si applica il massimo di 1000 quote la sanzione va da euro 258.000 a euro 1.549.000. Vanno considerate, ovviamente, tutte le possibilità sanzionatorie intermedie.

Le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Assistenza per le vittime

L'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, in materia di "Fondo per le misure antitratta", prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un Fondo per il finanziamento, per l'assistenza e l'integrazione sociale in favore delle vittime correlate all'immigrazione e a tutela delle condizioni dello straniero. L'articolo 7 della "legge 199" ha stabilito che a tale Fondo siano destinate



anche i proventi della confisca ordinata a seguito di sentenza di condanna anche per il reato di cui all'articolo 603 *bis* del codice penale.

Qualificazione delle imprese

L'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, in materia di "Rete del lavoro agricolo di qualità", istituita presso l'INPS, prevede la possibilità per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, di partecipare a tale "Rete", in assenza di condanne e di procedimenti penali in corso per violazioni della normativa in materia di legislazione sociale e di imposte sul reddito e sul valore aggiunto. Sono previsti altri requisiti per la partecipazione alla "Rete". La "legge 199", all'interno dell'articolo 6, di cui si è appena detto, ha inserito l'assenza di condanne o di carichi pendenti anche per la violazione dell'articolo 603 *bis* del codice penale riguardante l'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. ■

